PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 4

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 16 marzo 1982, numero 76.

Versione in vigore dal 24 maggio 1982, non più in vigore dal 23 luglio 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 21 maggio 1982, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-degli-incarichi-del-personale-non-di-ruolo-delle-unita-1982/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it